

COMUNE DI FONTANIGORDA

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Data: 30/04/2016	Oggetto: Aliquote TA.S.I. per l'anno 2016 – Esame ed approvazione
---	--

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 17,30, in Fontanigorda, nella Residenza Comunale, nella consueta sala, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in prima convocazione, regolarmente convocato, nel rispetto delle formalità di legge. Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
ASQUASCIATI Margherita	X	
CANESSA Roberto	X	
FRANCESCHI Bruno	X	
BOCCIARDO Marina		X
ROSSI Laura	X	
RIVANERA Giuseppe Santino	X	
ZATTINI Roberto	X	
FERRETTI Stefano Valter	X	
TORELLO Simone		X
BIANCHINI Paolo Emanuele		X
BERTOCCHI Federico	X	
TOTALE	8	3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Michele Siritò. Il Sindaco, Arch. Margherita Asquasciati, assunta la presidenza e constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la discussione e pone in votazione la pratica in esame, iscritta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, con la sottoscrizione del presente atto;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 24/07/2015, esecutiva, relativa a: "Determinazione aliquote TASI-Anno 2015", con la quale veniva previsto di applicare per qualunque tipo di immobile l'aliquota dello 0 %;

RICHIAMATO l'Art. 1 – comma 26 – della Legge 28/12/2015 N. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla Tassa Rifiuti - TARI;

CONSIDERATO che la Legge 28.12.2015 N. 208 (Legge di Stabilità 2016) all'Art. 1 – comma 14 – ha disposto, con decorrenza 1° Gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14 – punti a) e b), prevede:

“14. All’Articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni8 agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria di cui all’Art.13 – comma 2 – del D.L. 6 Dicembre 2011 N. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 N. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO comunque di non prevedere alcuna modifica di tale aliquota per l’anno 2016 e quindi di confermare quella approvata per l’anno 2015, nella misura 0,00 (zero) per mille su tutte le tipologie di fabbricati e aree edificabili;

VISTO il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 36 del 25.07.2014, esecutiva;

VISTO l’Art. 1 - comma 169 - Legge 27 Dicembre 2006 N. 296, il quale dispone che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: ==

ASTENUTI: 1 (Bertocchi Federico)

Tutto ciò premesso, e per le motivazioni in premessa citate

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2016, l'aliquota dello 0,00 (zero) per mille per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI per tutte le tipologie di fabbricati, siano essi o meno adibiti ad abitazione principale;
- 2) Di dare atto, considerando che non viene applicata la TASI per il 2016, che non è necessario predisporre il prospetto relativo ai costi dei servizi indivisibili, finanziati con il suddetto tributo;
- 3) Di pubblicare all'Albo Pretorio di questo Comune la presente deliberazione per quindici giorni consecutivi, nei modi e nei termini di cui al Decreto Legislativo n°267/2000.

Indi, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari ==, astenuti 1 (Bertocchi Federico), voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Arch. Margherita Asquasciati)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Michele Sirito)